F.1.P.D.

Costituzione

0

Statuto

della

Federazione Italiana Professionisti della Danza - Milano

Atto Costitutivo della Associazione FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA CON SEDE IN MILANO - VIA CESARE CORRENTI, 10 REPUBBLICA ITALIANA

Il 4 dicembre 1951, ore 14, in Milano e nel mio studio in Via Rugabella, 9, presenti i testi noti ed idonei:

- Signora Margherita Lupo fu Pietro maritata Lupo, nata a Vespolate, domiciliata in Milano - Via Washington 1, agiata.
- Dott. Giuseppe Vercellotti di Giovanni, nato e domiciliato in Milano - Via Bronzino 20, dottore in legge

IO NOTAIO

Dott. EMILIO ANDERLONI fu Dott. Ing. Antonio, residente a Milano, iscritto al Collegio di Milano, richiesto da qui comparsi signori:

MURANO MARIO di Antonio, nato a Milano ed ivi residente in Via Giacosa 6, maestro di ballo;

MONTELLA RAFFAELE di Armando, nato a Pagani - residente a Milano - Piazza Emilia, 5, dirigente tecnico;

SPETZGER CARLO di Carlo, nato a Bolzano, residente a Bolzano - Via Garibaldi 4, maestro di danze;

MASSARA DOMENICO di Luigi, nato a Milano ed ivi residente in Via Cesare Correnti 10, maestro di danze; TONDINI ANGELO fu Gottardo, nato a Milano ed ivi residente, Largo Porto di Classe 6, maestro di danze;

NACCI ANTONIA fu Cosimo, nata a Brindisi, residente in Milano - Viale Montenero 59, Vedova Falcone, insegnante di ballo;

CAVAGNA ANGELO fu Francesco, nato a Milano ed ivi residente in Via Aprica 24, rappresentante;

MASELLA ALDO di Ercole, nato a Napoli ed ivi residente in Via Donna Aldina 56, danzatore;

PANTAROLLO FRANCESCO di Paolo, nato a Valstagna, residente in a Milano - Via Odazio 6, professore di danza da salone

della identità personale dei quali io Notaio sono certo e che mi dichiarono:

- a) di ben conoscersi fra loro;
- b) di essere cittadini italiani;
- c) di avere le capacità ed i requisiti per quanto infra

HO RICEVUTO QUESTO ATTO PEL QUALE:

essi comparsi dichiarano a me Notaio di voler costituire una Associazione denominata

FEDERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA (F. I. P. D.) con sede in Milano - Via Cesare Correnti 10, regolata dal presente atto e dello Statuto che si allega sotto a costituire parte integrante e sostanziale del medesimo, avente fra l'altro, i seguenti scopi:

- a) rilasciare diplomi attestanti le qualità professionali di ogni singolo associato, diplomi di VALORE NAZIONALE ITALIANO, difenderli tenendo al loro riconoscimento anche all'Estero;
- b) tutelare gli interessi professionali dei liberi professionisti della Danza, riunendone le categorie, appoggiandoli presso Enti Governatativi ed Autorità, assistendoli nelle questioni fiscali, giuridiche e sindacali, rappresentandoli in atti e vertenze;

c) facilitare la loro preparazione culturale attraverso libri e periodici, sovvenzionando con borse di studio i meritevoli, completando la loro preparazione tecnica con la Scuola di Danza ed indicendo spettacoli, gare e concorsi.

L'Associazione ha la durata da oggi al 31 Dicembre duemila e potrà essere prorogata per delibera assembleare.

Il patrimonio è costituito da tutte le entrate per contributi, iscrizioni, dlplomi, attestati, somme incassate per diritti per qualsiasi natura e dai beni immobili e mobili che vengono o venissero in suo possesso per qualunque titolo. Esso, al netto delle spese generali, verrà usato per gli scopi benefici di cui all'articolo 2 (due) dell'allegato statuto.

L'Amministrazione spetta al Comitato Centrale, al quale, per i primi tre (3) anni, vengono preposti i Signori Massara Domenico e Tondini Angelo sopra menzionati che accettano ed entrano in carica.

Al Signor Massara Domenico spettano, in particolare, la firma di tutti gli atti amministrativi e la rappresentanza della Federazione nel Comitato Centrale.

Il Sig. Montella Raffaele è nominato Revisore dei conti ed avrà il compito di sorvegliare il movimento finanziario della Federazione; egli, qui presente, accetta.

Le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e l'associazione saranno risolte, ex equo, da un arbitro scelto concordemente dalle parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale sarà devoluto alla consorella F. I. D. D. Federazione Italiana Dilettanti di Danze.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le disposizioni di legge sulle Associazioni contenute nel Titoto II del Libro I del Codice Civile e nelle norme di attuazione e transitorie relative.

Il Signor Massara Domenico è incaricato di fare ed operare tutte le pratiche legali, pubblicitarie ed ogni altra occorrente al fine di dare esecuzione completa al deliberato di questo atto.

E richiesto io Notaio ho compilato questo atto che ho letto, presenti i testi, a tutti i comparsi unitamente allo statuto, i quali lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e verità e lo sottoscrivono coi testi e me Notaio sottoscrivendo anche lo statuto da loro approvato allegato A nonchè i fogli intercalari tutti: chiuso ad ore quindici e mezza.

Consta il presente di due fogli scritti parte da persona di mia fiducia parte da me Notaio su quattro pagine e linee otto della quinta.

All'originale firmati:

MARIO MURARO
RAFFAELE MONTELLA
CARLO SPETZGER
DOMENICO MASSARA
TONDINI ANGELO
ANTONIETTA NACCI
ANGELO CAVAGNA
ALDO MASELLA
FRANCESCO PANTAROLLO
MARGHERITA LUPO - LUPO, teste
Dottor GIUSEPPE VERCELLOTTI, teste

STATUTO

della Associazione

Federazione Italiana Professionisti della Danza

CON SEDE IN MILANO - VIA CESARE CORRENTI, 10

ART. 1. — E' costituita una Associazione denominata « FE-DERAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI DELLA DANZA » (F. I. P. D.) con sede in Milano - Via Cesare Correnti N. 10

ART. 2 — Scopi della F. I. P. D. sono:

con la massima serietà d'intenzioni e senza alcun interesse individuale degli elementi in carica, che devono adoperarsi esclusivamente pel bene comune, i seguenti:

a) provvedere alla nomina di una Commissione Tecnica e culturale permanente, per attentamente vagliare le qualità professionali di ogni singolo associato e valorizzare la competenza degli stessi, sia tecniche che artistiche e culturali nel campo della Danza, nella reale misura, rilasciando diploma ed attestati di VALORE NAZIONALE ITALIANO, sino a quando ciò non verrà fatto dallo Stato; con regolari esami Governativi;

- b) ottenere il riconoscimento all'Estero, attraverso convenzioni con le Federazioni ed Associazioni consorelle, dei diploma ed attestati stessi;
- c) riunire tutte le categorie dei liberi professionisti della Danza, per meglio tutelare gli interessi particolari i cui fini sono i medesimi, valorizzando maggiormente la professione;
- d) completare, con la Scuola di Danza, le qualità tecniche, artistiche culturali degli iscritti, formandone la specializzazione nei rispettivi campi professionali;
- e) difendere il titolo del professionista italiano, sia in Italia che all'Estero, promuovendo una campagna di scambio a parita di condizioni economiche;
- f) pubblicare chiari libri di studio e periodici, per facilitare il compito culturale degli iscritti;
- g) appoggiare gli iscritti nelle loro necessità professionali,
 anche presso Enti Governativi ed Autorità ed assisterli nelle
 questioni fiscali, giuridiche e sindacali, eventualmente rappresentandoli in atti e vertenze;
- h) indire spettacoli, gare, concorsi, campionati ufficiali etc. nel campo della Danza professionale italiana sia per dimostrazione pubblica, come per miglioramento tecnico attraverso l'emulazione, quanto per raccogliere mezzi per l'assistenza dei bisognosi ex-professionisti della danza e sovvenzionare con borse di studio i meritevoli.

ART. 3 - Oli associati sono delle seguenti categorie:

Fondatori, i firmatari dell'Atto Costitutivo, sia di presenza che per delega;

Effettivi, gli scritti liberi professionisti della danza nelle varie specializzazioni;

Aderenti, gli aspiranti professionisti, gli ex-professionisti della danza nelle varie specializzazioni;

Sostenitori e Benemeriti, persone ed Enti che appoggiano ed apportano benefici morali o materiali alla F. I. P. D.

ART. 4) AMMISSIONE — L'ammissione degli Associati Effettivi ed Aderenti è decisa dal Comitato Centrale, dopo vagliate le domande di ammissione, che devono essere accompagnate dai documenti e certificati seguenti: penale generale, buona condotta, carichi pendenti, studi compiuti e documentazione della categoria professionale (specializzazione) il tutto accompagnato da foto tessera e dalle quote stabilite (vedi Contributi).

Per gli Associati Sostenitori e Benemeriti l'ammissione è decisa dal Comitato Centrale su parere favorevole degli Organi Direttivi delle Associazioni interessate.

- ART. 5 CESSAZIONE a) l'Associato in regola con i contributi annui può dimettersi in qualsiasi momento a mezzo lettera normale;
- b) l'Associato moroso cessa di far parte della Federazione trenta giorni dopo la data di scadenza del contributo annuo senz'altro avviso;
- c) la qualità di Associato è presa per espulsione, nei casi di indegnità, in seguito a decisione del Comitato Centrale su prova di fatto.
- ART. 6) MOROSITA': l'Associato è dichiarato moroso alla scadenza della data di versamento del contributo annuo. Lo stato di morosità lo priva dei diritti di Associato, pur restando iscritto ancora per un mese.
- ART. 7) SCADENZA CONTRIBUTO ANNUO Ogni anno, alla data d'iscrizione (segnata sulla tessera), il Socio deve provvedere all'invio del contributo annuo, senz'altro preavviso.
- ART. 8) TESSERA E' valevole per un anno dalla data di iscrizione e può essere rivalorizzata per altri due anni. Ogni tre anni occorre rinnovarla, inviando il relativo contributo. La rivalorizzazione o rinnovo della tessera devono essere fatti inviando la stessa al Comitato Centrale, unitamente alla quota di contributo annuo. L'associato che si trova nelle condizioni previste dal com.

ma b) dell'art. 5, pel rientro nella Federazione è tenuto a ripetere le pratiche di ammissione.

ART. 9) ATTESTATI e DIPLOMA - Gli attestati specificanti l'appartenenza alla Federaziane sono rilasciati dietro richiesta dell'interessato, accompagnata dal diritto fisso indicato all'art. 10. I diploma di valorizzazione professionale nelle singole specialità, di valore Nazionale Italiano, sono rilasciati al Socio, dopo che egli avrà dimostrato la propria completezza, dalla Commissione Tecnica Colturale della Federazione, in sede di fatto, sia attraverso esami che a documentazione delle sue qualità e versata la quota di esame stabilita all'art. 10.

Il diploma sarà rilasciato sempre ed in ogni caso e specificherà chiaramente le qualità e possibilità degli interessati, vagliate in sede di esami.

ART. 10) CONTRIBUTI: tessera L. 500 (cinquecento) da versare unitamente alla domanda di ammissione ed in seguito entro i trenta giorni successivi ai tre anni dall'iscrizione; contributo annuo L. 1500, da versare unitamente alla domanda di ammissione ed in seguito, ogni anno alla data d'iscrizione: attestati L. 1000 (mille) il primo richiesto, L. 500 i successivi; Diploma (vedi quota esame): quota esame, completa di rilascio diploma: L. 10.000 se l'esame viene fatto alle epoche stabilite dalla Commissione Tecnica Colturale; L. 50.000 (cinquantamila) se la Comm. Tec. Col. deve riunirsi in sede di esami straordinaria, su richiesta dell'interessato.

ART. 11) ESAMI - Vengono fatti, in sede ordinaria, una volta all'anno e gli interessati saranno avvisati della data degli esami, almeno due mesi prima.

ART. 12) ORGANI DELLA FEDERAZIONE sono: Il Comitato Centrale, al quale spetta l'Amministrazione della Federazione, il Consiglio Direttivo delle Associazioni formate in seno alla FIPD e quello delle Associazioni Consociate, la Commissione Tecnica Culturale, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

ART. 13) IL COMITATO CENTRALE è composto di due professionisti della Danza, ai quali è deferito il compito di curare il conseguimento dei fini statutari; provvedere alla gestione economica e finanziaria con atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, intrattenere rapporti con terzi, rappresentando la Federazione in qualunque sede amministrativa e giudiziaria. Vi è anche un Revisore dei Conti.

ART. 14) IL CONSIGLIO DIRETTIVO di ognuna delle Associazioni formate in seno alla FIPD e di cui al successivo articolo 20, sarà composto da un Presidente e da un Segretario, il cui compito è di rappresentare la propria Associazione presso il Comitato Centrale e nelle Assemblee; adoperarsi per l'organizzazione della stessa ed il suo miglioramento senza contravvenire al presente Statuto, formare e curare l'applicazione di un Regolamento interno della Associazione.

Tutti i loro atti dovranno essere approvati dal Comitato Centrale prima di divenire effettivi. Qualora il Consiglio od i Consigli Dtrettivi delle Associazioai formate in seno alla FIPD dovessero essere insoddisfatti dell'opera del Comitato Centrale; potranno portare le loro obbiezioni all'Assemblea Federale, corredata dal voto favorevole di almeno il 50 °/o (cinquanta per cento) più uno dei soci che rappresentano.

Le cariche alle singole Associazioni durano un anno e possono essere ripetibili, su parere favorevole della maggioranza degli Associati. Le cariche debbono essere confermate dall'Assemblea Federale e valorizzate dal Comitato Centrale che le rende effettive

ART. 15) IL CONSIGLIO DIRETTIVO delle Associazioni Consociate è rappresentato in seno alla FIPD dal loro Presidente e Segretario o da due membri all'uopo delegati e graditi al Comitato Centrale.

La Federazione interferirà nelle operazioni delle Associazioni Consociate solo alla Assemblea Federale escluso nei casi che le operazioni stesse danneggino il suo operato e l'interesse delle categorie che la Federazione rappresenta.

ART. 16) La COMMISSIONE TECNICA COLTURALE viene nominata all'Assemblea Federale Annuale e dura in carica un anno. I suoi componenti sono strettamente tenuti riunirsi nelle epoche di esame, sia alla Sessione Annuale che alle Sessioni Straordinarie. La Commissione Tecnica Colturale potrà essere completata da Autorità e Professionisti non appartenenti alla FIPD e di altre professioni, su parere del Comitato Centrale. I Compiti della Commissione Tecnica Colturale, oltre quelli di vagliare le qualità degli esaminandi, sono quelli di proporre al Comitato Centrale quanto può essere utile al completamento tecnico e colturale delle categorie in senso alla FIPD.

ART. 17) ASSEMBLEE - L'Assemblea Ordinaria Federale, è indetta una volta all'anno dal Comitato Centrale, con la partecipazione di tutti i Federati con avviso d'invito almeno trenta giorni prima della adunanza, indicante luogo, giorno ed ora e gli argomenti che verranno trattati. Essa è valida in prima convocazione con la presenza di almeno il 70°l_o (settanta per cento) dei Federati in seconda convocazione, da tenersi a distanza di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti.

Durante l'Assemblea Ordinaria Federale, verrà approvato il bilancio della Associazione, provveduto alla nomina delle cariche ed a trattare ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea Straordinaria Federale viene riunita ogni volta che il Comitato Centrale lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda al Comitato Centrale da almeno un terzo dei Federati aventi diritto e per iscritto.

Le modifiche allo statuto sono valide solo con la presenza alle Asssemblee ed il voto favorevole di almeno i due terzi dei Federati. Per lo scioglimento della Federazione occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Si considerano tali coloro che possono prendere parte alle Assemblee ed il cui numero complessivo è considerato valido, quelli cioè in perfetta regola con le quote sociali e contro cui non sia pendente un giudizio della Magistratura.

Gli aventi diritto possono delegare un altro Federato a rappresentarlo, ma esclusivamente con regolare atto notarile.

Alle Assemblee il Comitato Centrale si riserva il diritto di invitare come osservatori Autorità, Enti, Stampa.

ART. 18) — Le cariche del COMITATO CENTRALE sono triennali e solo motivi validi, esposti in seno all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono con il voto almeno 2/3 (due terzi) dei Federati effettivamente iscritti nel libro dei soci, provocare la sostituzione delle dette cariche. Qualora, per un motivo qualsiasi, uno dei membri del Comitato Centrale sia costretto per motivi personali a cessare dalla carica, il restante membro nominerà, in via provvisoria, a collaborare, al Comitato Centrale un altro Federato. La conferma alla carica dello stesso viene data durante la prima Assemblea Ordinaria. Il Comitato Centrale può nominare quali collaboratori nel suo seno, Federati con le cariche di Segretario, Cassiere, Consiglieri.

Gli atti delle cariche nominate dal Comitato Centrale hanno valore solo se sottoscritte da ambedue i componenti lo stesso.

Il Comitato Centrale può nominare, in tutti i centri d'Italia ed all'Estero, rappresentanti della FIPD in via provvisoria. La convalida definitiva a tale titolo verrà data dall'Assemblea Federale. Le mansioni dei Rappresentanti FIPD saranno fissate dal Comitato Centrale.

ART. 19) Tutte le cariche sono gratuite. Il rimborso delle spese-vive deve essere autorizzato dal Comitato Centrale. Eccezione fanno le cariche dei componenti la Commissione Tecnica Colturale. L'Assemblea Ordinaria annuale deciderà sul compenso da

dare ai componenti la Commissione, sia per la sessione d'esame ordinaria che per quella straordinaria.

ART. 20) Le Associazioni che vengono formate in seno alla Federazione sono:

L'UNIONE NAZIONALE PROFESSORI ED INSEGNANTI DI BALLO nelle distinte Sezioni: Danza da Sala, Danza da Teatro e danze classiche: denominata per brevità U. N. P. I. B.; L'AS-SOCIAZIONE PROFESSIONISTI DELLO SPETTACOLO, nelle distinte Sezioni: Coreografi, Danzatori, Organizzatori, Direttori Sale da Ballo o di Spettacolo, denominata per brevità A. P. S.;

L'UNIONE GINNICA ARMONICA, insegnanti di ginnastica armonica, ritmica, mimica, denominata per brevità U. G. A.

ART. 21) Periodico della Federazione è la Rivista Tecnica DANZESPORT edita dalla Federaziane Italiana Dilettanti di Danza, che diviene organo comune alle due Federazioni. Le spese e gli utili saranno divisi egualmente tra le due Federazioni, restando sempre però la Rivista di proprietà della Federazione Italiana Dilettanti di Danza sino a quando la FIPD non provvederà a versare alla stessa un quid da stabilire di comune accordo per partecipazione alle opere di impianto ed avviamento, detraibili dai libri sociali della FIDD.

La Federazione edirà annualmente un «ALBO ITALIANO DELLA DANZA» dove sono indicati nella rispettiva categoria, tutti i professionisti della Danza in Italia.

ART. 22. — L'abbonamento a Danzesport è compreso nella quota di contributo annuo, salvo modifiche che può apportare il Comitato Centrale a tale disposizione, in dipendenza dei costi.

Il costo del'Albo Italiano della Danza sarà deciso dal Comitato Centrale.

ART. 23. — IL PATRIMONIO SOCIALE è formato da tutte le entrate per contributi, iscrizioni, diplomi, attestati, somme incassate per diritti di qualsiasi natura e dai beni immobili e mobili

che vengono o venissero in possesso, per qualunque titolo, della Federazione, al netto delle spese generali.

L'Amministrazione del patrimonio è deferita al Comitato Centrale, il quale provvederà alla chiusura del bilancio il 31 dicembre di ogni anno, presentandolo all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione.

Il bilancio della prima gestione verrà chiuso al 31 dicembre dell'anno 1952.

Oli utili derivanti dalla gestione, dopo un accantonamento parziale a riserva su proposta del Comitato Centrale all'Assemblea Federale Ordinaria, verranno destinati per gli scopi benefici indicati all'art. 2 del presente Statuto.

Il disavanzo delle spese di gestione dovrà essere coperto dai Soci.

All'originale firmati:

MARIO MURARO
RAFFAELE MONTELLA
CARLO SPETZGER
DOMENICO MASSARA
ANGELO TONDINI
NACCI ANTONIETTA
ANGELO CAVAGNA
ALDO MASELLA
FRANCESCO PONTAROLLO
MARGHERITA LUPO LUPO, teste
Dott. GIUSEPPE VERCELLOTTI, teste
Dr. EMILIO ANDERLONI

Copia in cinque fogli conforme all'originale nei miei atti che rilascio ad uso amministrativo.

Milano, 21 Dicembre 1951

Dott. EMILIO ANDERLONI Notaio di Milano